



COMUNE DI MARCIANA MARINA

PROVINCIA DI LIVORNO

Codice Fiscale 82002040499



Viale G. Pascoli n. 1 57033 Marciana Marina - Telefono 0565/99002 -99368 Fax 0565/904321

Sito Internet: www.comune.marcianamarina.li.it

Pec: comunemarcianamarina@postacert.toscana.it

Ordinanza Sindacale

n. 4 del 06.02.2019

Oggetto: OBBLIGHI PER I PROPRIETARI E DETENTORI DI CANI.

IL SINDACO

PRESO ATTO delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico (strade, marciapiedi, giardini pubblici, parco gioco, ecc) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

Rilevata la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano;

Dato atto che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali; regionale di riferimento;

Ritenuto necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

Ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, di consentire la circolazione dei cani nei luoghi pubblici soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio e, per talune razze, muniti di museruola;

Vista la Legge Regione Toscana n. 59 del 20 ottobre 2009, recante nuove disposizioni materia di tutela degli animali;

Vista la Legge Regione Toscana n. 43/95 dell'8 Aprile 1995, successivamente modificata nel 2006: "norme per la gestione dell'anagrafe canina, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo" ed in particolare l'art 18 "Norme igieniche", il quale ordina ai conduttori dei cani di evitare che i loro animali insudicino con escrementi gli spazi pubblici, provvedendo, in caso contrario, all'immediata pulizia del suolo pubblico imbrattato dagli animali";

Visto l'art 50 del D.LGS. N. 267/2000;

Visto l' Art. 7 Bis del D.LGS. N. 267/2000 "Sanzioni amministrative";

Vista la legge n. 689/1981 "Modifiche al sistema penale"

Visto l'art. 650 del Codice Penale;

Visto il regolamento di Polizia Municipale approvato con deliberazione n. 3 del 17.04.2013;

Vista l'ordinanza del Ministero della salute del 04.Agosto 2011;

ORDINA

Per i motivi in premessa richiamati che:

1. E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini;
 - Di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;
 - Di provvedere alla immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore o smaltite nella frazione umida dei rifiuti domestici;
2. E' fatto divieto di condurre qualsiasi tipo di cane in luogo pubblico o aperto al pubblico utilizzando guinzagli a lunghezza VARIABILE e ad una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione;
3. E' fatto obbligo ai conduttori di cani di grossa taglia in particolare per quelli a rischio di aggressività, come da ordinanza del Ministero della Salute, condotti su strade pubbliche o aperte al pubbliche, di munirsi di museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
4. Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste da specifiche norme di legge vigente per settore e del vigente codice penale e fermi i limiti edittali fissati ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.gs 18.08.2000 n. 267 per le violazioni alla presente ordinanza è prevista la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;
5. Sono esonerati dalla disciplina della presente ordinanza i cani guida per ciechi, i cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile nell'esercizio dell'attività istituzionale.

DISPONE

- Che la presente ordinanza è da ritenersi valida per il corrente anno 2019 e fino all'eventuale emissione di un'ordinanza sostitutiva o modificativa della presente;
- Che la Polizia Locale e le Altre Forze dell'Ordine sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza;
- Che in difetto si procederà ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.
- Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione, e ricorso per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione.
- Che una copia del provvedimento sia pubblicata all'albo pretorio del Comune;
- Che una copia del provvedimento sia trasmessa All' Ufficio di Polizia Locale, Alla locale stazione dei Carabinieri e al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Portoferraio;
- Che una copia del provvedimento sia trasmessa alle testate giornalistiche locali per opportuna conoscenza;

Marciana Marina 06.02.2019

**IL SINDACO
GABRIELLA ALLORI**

